



Regione
Veneto



Conferenza dei Sindaci
del Veneto Orientale



GAL
Venezia Orientale

PROGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO

Bozza di atto costitutivo

L'anno Duemila <...(1)...> il giorno <...> del mese di <..> in <..> nel mio studio in via <..>
Avanti a me, dott.notaio in ...iscritto nel collegio notarile del distretto di ...senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dai comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso

Sono presenti

(2)

.....

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, con quest'atto convengono e stipulano di costituire una società a responsabilità limitata che sarà disciplinata dai seguenti patti.

Art. 1 - Costituzione

1.1. Tra le parti costituite, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: ".....(3).....srl".

1.2 In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di ...(4)... all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 11-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

2.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

2.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività commerciali.....(5)

3.2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import - export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.3 La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

3.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresе editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al**(6)**....e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

Tale articolo può essere sostituito dal seguente, nel caso in cui non si voglia fissare un termine(7):

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi(8) da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

Art. 5 - Capitale

Il capitale è fissato in euro Il venticinque per cento (25%) del capitale sociale, pari a euro ...(euro,00) è stato versato, in data, presso l'agenzia n. di della banca....., così come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che in copia da me notaio certificata conforme in data odierna e annotata al n.del mio repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera A.

5.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo punto 17.2 .

5.2 Al consiglio di amministrazione, tuttavia, la facoltà di aumentare il capitale, spetta soltanto nel rispetto delle seguenti limitazioni**(9)**:

- la facoltà può essere esercitata una sola volta in ciascun esercizio;

- ciascun aumento non può essere superiore a ... volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione;
- non può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti;
- la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

5.5 La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

5.6 Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto dalla decisione di aumento, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

5.7 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro**(10)**.

5.8 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.9 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 - Riduzione del capitale sociale

6.1 L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente

atto costitutivo, può procedere alla riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La deliberazione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto

opposizione.

6.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione**(11)**.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

6.3 Se per la perdita di cui al precedente 6.2, il capitale si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

6.4 In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo, (*purché unanimemente ed in diretta proporzione delle quote possedute ... ovvero ...anche in misura non proporzionale alle quote possedute*) possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto in conto capitale o finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi), nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art. 13 del presente atto, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso di tali valori ai soci può essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche ricorrendo all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte dei soci, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 8 - Diritto dei soci

8.1 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Il punto 8.1 può essere sostituito dai seguenti, qualora si vogliano attribuire particolari diritti ad alcuni soci(12):

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta, salvo che per i seguenti diritti spettanti in via esclusiva ai seguenti soci:

- al socio X spetta il diritto personale e inalienabile di nominare un componente dell'organo amministrativo; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l'organo amministrativo;

- al socio Y spetta la prededuzione del ...% su ogni distribuzione di utili deliberata;

- al socio Z spetta il diritto di veto alla sottoposizione ai soci della decisione di scioglimento della Società, di cessione dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale.

8.2 I diritti di cui al precedente punto 8.1, possono essere modificati con delibera da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci (ovvero con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno ...del capitale sociale).

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia gli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.3.

Il punto 9.1 può essere così modificato, qualora si voglia prevedere il gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi(13):

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso degli altri soci (ovvero dell'organo amministrativo); a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci (ovvero all'organo amministrativo) con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 14 (ovvero ai sensi del successivo art. 16), senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di trasferimento. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la propria quota al soggetto indicato nella comunicazione.

Nel caso di mancato gradimento, al socio spetta comunque il diritto di recesso a norma del successivo art. 27. Nel caso invece di gradimento, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo punto 9.3.

9.2 Per «trasferimento per atto tra vivi» ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende qualsiasi negozio

giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a puro titolo esemplificativo: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pagamento.

9.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo, nei casi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento). Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e le generalità del potenziale acquirente (l'indicazione del terzo può non essere richiesta).

- I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi (*ovvero con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto*

ricevimento) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi possedute;

- se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione deve essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, egli avrà comunque diritto di acquistare la partecipazione al prezzo che sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; l'esperto dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, del premio di maggioranza in caso di cessione di quote di maggioranza nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote sociali.

I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'esperto, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'esperto stesso. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione alle condizioni indicate nell'offerta.

- qualora nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione

entro i 90 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

Art. 10 - Trasferimento *mortis causa*

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono decidere di continuare la società con l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto, sia presentare loro uno o più acquirenti della partecipazione caduta in successione.

I soci possono altresì decidere il rimborso della quota con riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale. In tal caso si applicano gli artt. 2436 e 2482 c.c..

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati al valore determinato a norma dell'art. 2473 comma 3 del c.c.

Art. 11 - Vincoli sulle partecipazioni

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto della partecipazione il diritto di voto spetta al socio (*al creditore pignoratizio o all'usufruttuario*).

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio (*al creditore pignoratizio, all'usufruttuario*).

L'organo amministrativo deve annotare i vincoli nel libro soci.

Art. 12 - Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 12.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 13.

12.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 12.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 14.

12.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 13 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

13.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 12.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Il punto 13.5 può essere così modificato, qualora si voglia prevedere la deliberazione a maggioranza solo per capitale(14):

13.5 Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il% del capitale sociale **13.6** Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 12.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

14.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio

di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

14.4 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 12.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Il punto 14.5 può essere così modificato, qualora si voglia derogare i quorum previsti dal c.c.(15):

14.5 *L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il ...% del capitale sociale, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 12.1 nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il ...% del capitale sociale.*

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Amministrazione(16)

15.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

15.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

15.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 15.1, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (*ovvero: la maggioranza dei consiglieri*) decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. C del precedente punto 15.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per

il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

15.4 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 15.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 16 – Decisioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando

siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 17 - Competenze degli amministratori

17.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, inoltre, sono adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea, anche le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti e alle condizioni di cui al precedente punto 5.1;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis c.c.;
- la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del c.c.;
- l'emissione dei titoli di debito di cui al successivo art. 25.

17.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 18 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 20 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 21 - Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto

da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Art. 22 - Recesso del socio(17)

22.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, (*all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo*);
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

22.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al punto sub 22.1 dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

22.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

22.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 23 - Esclusione

23.1 Oltre all'esclusione stabilita dalla legge in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis c.c.:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale;
- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri servizi a favore della società, la sopravvenuta inidoneità

a svolgere l'opera o i servizi conferiti;

- per il socio amministratore, la violazione del divieto di concorrenza così come stabilito dall'art. 2390 c.c.;

- il fallimento del socio.

- (*..... altri motivi di giusta causa si possono qui prevedere*)(18)

23.2 L'avveramento di una o più cause d'esclusione può essere accertata e deve essere specificata e documentata, dall'organo di amministrazione o dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale; in tal caso senza indugio deve essere assunta decisione dei soci secondo le norme di legge e del presente atto costitutivo; la decisione viene assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale –senza considerare la quota del socio da escludere- e deve essere comunicata tempestivamente, a cura dell'organo di amministrazione o di socio all'uopo delegato, al socio escluso.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio;

entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

Se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

23.3 In caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste dal presente atto costitutivo e dalla legge in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 24 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

24.1 Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.

24.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dall'art. 12 del presente atto costitutivo.

24.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 25 - Titoli di debito

25.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal precedente punto 17.2 .

25.2 I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

25.3 La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Art. 26 - Scioglimento

26.1 Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su quanto previsto dalla legge.

Art. 27 - Clausola arbitrale

27.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri nominati congiuntamente da tutte le parti le quali si accorderanno altresì su quale degli arbitri nominati debba svolgere le funzioni di presidente.

27.2 Nell'ipotesi in cui le parti non si accordino sulla nomina congiunta dell'intero collegio, l'indicazione di tutti e tre i membri del collegio verrà effettuata, ad istanza della parte più diligente, dal Tribunale di, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente; del pari tale magistrato, in difetto di accordo, designerà quale dei tre arbitri scelti congiuntamente dalle parti debba svolgere la funzione di presidente.

27.3 Gli arbitri decideranno in via rituale/irrituale e secondo diritto/equità ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di

Art. 28 - Norme di rinvio

28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Note

(1-6) completare

(7) Cfr. art. 2473 c.c., comma 2

(8) Termine elevabile fino ad un anno.

(9) Cfr. art. 2481 c.c., comma 1.

(10) Cfr. art. art. 2464 c.c

(11) Ai sensi dell'art. 2482-bis, l'obbligo del deposito della copia della relazione e delle osservazioni può essere derogato dallo statuto.

(12) Cfr. art. 2468, comma 3.

(13) Cfr. 2469 c.c., comma 2.

(14) Cfr. art. 2479 c.c

(15) Cfr. art.2479-bis c.c.

(16) Cfr. art. 2475 c.c.

(17) Cfr. Art. 2473 c.c.

(18) Cfr. art. 2473 – bis c.c.



Regione
Veneto



Conferenza dei Sindaci
del Veneto Orientale



GAL
Venezia Orientale

PROGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PRESENTAZIONE STAFF DI RICERCA



GAL VENEZIA ORIENTALE

Il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale è un'Agenzia di sviluppo creata nel 1995 che raggruppa i principali attori pubblici e privati che operano nell'area Nord Orientale del Veneto.

L'Agenzia promuove iniziative, piani di investimento e di sviluppo locale volti a valorizzare le risorse del territorio, a sostenere azioni che qualifichino l'offerta locale, integrino i settori economici trainanti per il territorio e rafforzino l'identità culturale locale.

Nata grazie ad un Programma Comunitario (l'Iniziativa di sviluppo rurale LEADER II), l'Agenzia concentra ora la sua **mission** nell'attivazione di sinergie territoriali finalizzate allo sviluppo del territorio, coordinando le attività e le risorse dei vari attori pubblici e privati locali e *raggruppa attualmente una trentina di Enti pubblici e privati* sotto forma di *Associazione con personalità giuridica di diritto privato* concessa dalla Regione Veneto.

Il punto di forza ed anzi la natura stessa del GAL sta nel **partenariato locale pubblico-privato** che lo sostiene: l'approccio di partnership rappresenta infatti per un GAL, il normale metodo di lavoro per il coinvolgimento degli operatori locali (soci, agenti di sviluppo, personalità locali, politici eletti, imprenditori sensibili, ecc.). Una vera e propria *rete* che affianca il GAL nella funzione di accompagnamento dello sviluppo territoriale.

I **settori d'intervento** del GAL Venezia Orientale afferiscono allo sviluppo rurale, inteso come integrazione virtuosa dei diversi settori economici che operano nell'area. L'economia rurale del Veneto Orientale è infatti valorizzata dalla contemporanea presenza nel territorio di attività economiche appartenenti a diversi settori produttivi.

In questa logica i settori d'intervento del GAL spaziano nei diversi settori economici locali (turismo, agricoltura, PMI, ambiente, servizi), puntando soprattutto alla loro integrazione e allo sviluppo di proposte sinergiche.

Nell'ambito di tali programmi e di tali settori il GAL Venezia Orientale svolge una funzione di supporto secondo diverse modalità (servizi riservati ai soci, servizi gratuiti al pubblico e servizi a pagamento), adeguando il proprio ruolo ai target di riferimento e alla mission associativa.

Gli attuali **associati al GAL Venezia Orientale** sono: Comune di Annone Veneto, Comune di Caorle, Comune di Cavallino-Treporti, Comune di Ceggia, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Eraclea, Comune di Fossalta di Portogruaro, Comune di Gruaro, Comune di Meolo, Comune di Pramaggiore, Comune di Quarto d'Altino, Comune di San Donà di Piave, Comune di Santo Stino di Livenza, Comune di Teglio Veneto, Comune di Torre di Mosto, Comune di San Michele al Tagliamento, APT Bibione – Caorle, CIA di Venezia, Coldiretti di Venezia, Confcommercio di Venezia, Confcooperative di Venezia, Provincia di Venezia, CNA di Venezia, A.S.V.O., Consorzio Universitario Ricerca Applicata di Padova, Università di Padova – Facoltà di Agraria, Rete Interdistrettuale delle Istituzioni Scolastiche del Veneto Orientale, IAL Veneto, Portogruaro Campus.

GAL Venezia Orientale

Borgo S.Agnese, n. 89 - 30026 Portogruaro

Telefono 0421.394202 - Telefax 0421.390728 - E-mail: vegal@vegal.net
Internet: www.vegal.net



LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali nasce da un'idea di consulenza strategica integrata agli Enti Locali e alle Imprese Pubbliche fortemente orientata all'efficacia: l'obiettivo è quello di fornire esattamente "ciò che serve" al processo strategico condiviso con l'Ente Locale o l'Impresa. Il metodo perpetuato è quello di integrare sinergicamente il complesso di competenze economiche, finanziarie, fiscali e giuridico-legali necessarie per la realizzazione dei processi di riposizionamento strategico proposti, e offrire supporto anche comunicativo nei consessi decisionali politici e istituzionali di riferimento.

Il taglio metodologico delle attività di supporto consulenziale, degli studi e delle ricerche condotte è caratterizzato dal connubio tra conoscenze teorico/accademiche ed una consolidata esperienza di analisi applicata nei settori dell'economia industriale, territoriale e finanziaria dei soci e dei partner collegati, opportunamente coniugata in maniera sinergica con competenze giuridico/legali (sia di tipo amministrativo che societario e giuslavoristico).

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel Settore dei Servizi Pubblici Locali di natura collettiva e individuale. Ogni attività di Advisoring condotta risulta dalla convergenza e dall'integrazione di competenze diverse e complementari, e consente di cogliere in modo unitario la peculiare complessità del settore pubblico locale.

La logica della Consulenza Strategica Integrata riguarda la proficua possibilità di mettere fianco a fianco giuristi, economisti, esperti di fiscalità e finanza, esperti di regolazione servizi ed Enti Pubblici, per offrire un'attività di consulenza che sia soprattutto efficace rispetto alle esigenze particolari e mutevoli degli Enti Locali e delle Imprese Pubbliche territoriali.

LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

Via Sant'Alò, 3 - Bologna

Telefono 051-240084 – Telefax 051-240085 – Email: info@luel.it

Internet: www.luel.it



Agenzia di sviluppo GAL Venezia Orientale

Borgo S.Agnese, 89 - Portogruaro (VE)

Tel. 0421 394202 - Fax 0421-390728 – vegal@vegal.net

www.vegal.net

**Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "Organizzazione del territorio"
Nell'ambito della Legge regionale n. 16 del 22 giugno 1993**

Portogruaro, febbraio 2004

Disclaimer. Il lavoro svolto è basato su dati, ipotesi, informazioni storiche e prospettive fornite dai Comuni della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale. L'incarico assegnato al GAL Venezia Orientale non comprende la verifica indipendente, o controlli di altro tipo, su tali dati, ipotesi, informazioni o spiegazioni ottenute e, pertanto, non viene espressa alcuna forma di opinione o di giudizio sulla loro accuratezza, correttezza, completezza o realizzabilità. I documenti presentati sono da ritenersi riservati, pertanto il contenuto non potrà essere divulgato a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e del GAL Venezia Orientale.